

PIE VOLONTÀ E PIE FONDAZIONI: UNO SGUARDO AD UNA PRASSI DI CURIA SPESSO DISATTESA*

2. Le pie fondazioni

Espressione tradizionale della pia volontà in ambito canonico è la «pia Fondazione», la cui storia coincide con quella di molte Istituzioni ecclesiastiche del mondo occidentale, chiese, Monasteri, ospedali, scuole, ecc.

Si è già indicato che per «Fondazione» (dal punto di vista semplicemente giuridico senza ulteriori accezioni canoniche o civilistiche) deve intendersi [a] una massa di beni (= patrimonio), [b] destinata a rimanere compatta e ad essere oggetto di *gestione unitaria*, [c] per lungo tempo, al fine di [d] produrre un reddito attraverso il quale — e solo attraverso di esso (!) — [e] conseguire gli scopi che ne hanno giustificato la creazione.

2.1 *Il concetto di pia Fondazione*

[a] Quando il disponente lo abbia stabilito — almeno implicitamente — o [b] quando l'obbligo cui dover assolvere da parte della Chiesa si dispieghi su di un «ampio spazio di tempo» (prudenzialmente oltre i dieci anni), oppure [c] l'esecuzione della volontà del disponente richieda uno specifico impegno ed una *organizzazione autonoma* per la sua *gestione*, si profilano gli estremi per dar vita

* La prima parte dell'articolo è stata pubblicata in *Periodica* 105 (2016) 593-620.

ad una pia Fondazione la quale racchiuda [1°] patrimonio, [2°] finalità ed [3°] organizzazione specifica, all'interno di un'unica realtà — almeno — funzionale che si curi di assolvere gli obblighi assunti.

Il can. 1303 distingue due tipi di pie Fondazioni: *autonome* e *non-autonome*; quelle autonome sono tali in quanto costituite in persona giuridica — pubblica⁶⁶ —, le non-autonome sono invece «affidate» ad una persona giuridica canonica pubblica già esistente. L'autonomia o meno della pia Fondazione dipende [a] innanzitutto dalla volontà — anche inespressa — del disponente oltre che [b] dalla *opportunità* o meno secondo il giudizio dell'Ordinario, tenendo conto soprattutto delle presunte *attività di gestione* della Fondazione stessa che non devono gravare oltremodo sulla vita ed attività di persone giuridiche pubbliche già esistenti con ben altro scopo istituzionale, come accade spesso per le Parrocchie (o anche Case religiose o Monasteri), che finirebbero per doversi piegare alla gestione di opere sociali, case di riposo, scuole, ecc. che, pur benemerite, non costituiscono comunque attività «istituzionali» per tali Enti canonici⁶⁷.

⁶⁶ Per quanto, secondo chi si occupa più specificamente di dottrina patrimoniale canonica, non sembrano sussistere specifici problemi nella erezione di *pie Fondazioni autonome* costituite in *persona giuridica privata* ex can. 1303 §1, 1° *simpliciter* (cf. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2007, 138; J.-P. SCHOUPE, *Elementi di Diritto patrimoniale canonico*, Milano 1997 102; V. DE PAOLIS, *I beni temporal della Chiesa*, Bologna 2011, 304), il principio di efficacia che guida il Diritto amministrativo canonico consiglia di istituire sempre (e solo) pie Fondazioni con personalità giuridica pubblica — civilmente riconosciuta —, altrimenti i loro beni (soprattutto in assenza di precise norme concordatarie) non potrebbero essere considerati «ecclesiastici», correndo forti rischi di sfuggire all'effettivo controllo dell'Ordinario. I riferimenti alla storia in quest'ambito non hanno alcun valore, vista la mera *formalità legale* della questione.

⁶⁷ Classico, almeno in Italia, il caso in cui il Parroco deve occuparsi più della casa di riposo che del catechismo; oppure del personale dipendente della scuola più che dei catechisti, soprattutto quando l'at-

2.1.1 Le pie Fondazioni autonome

Per quanto riguarda le *pie Fondazioni autonome* non si pongono specifici problemi «formali» derivanti dalla peculiarità della loro «pia» origine, poiché si tratta in tutto e per tutto di erigere una persona giuridica pubblica (meglio se riconosciuta anche civilmente) adatta a perseguire gli *scopi fondazionali* stabiliti dal disponente. Gli elementi specifici connessi all'adempimento imposto debbono essere opportunamente inseriti a livello statutario, meglio se attraverso l'incorporazione del Testamento o dell'Atto di Donazione all'interno dell'Atto costitutivo della Fondazione stessa; le modalità specifiche cui attenersi variano da luogo a luogo, soprattutto in ragione di quanto ammesso o richiesto dalle Leggi civili (o previsto a livello concordatario) per la validità dell'Atto.

È invece sotto il *profilo sostanziale* che occorre prestare particolare attenzione all'effettiva «autonomia» patrimoniale dell'erigendo Ente (canonico e civile) poiché spesso accade che il patrimonio conferito sia *solo idealmente* adatto a realizzare la pia volontà annessa; come accadrebbe innanzi al conferimento di un fabbricato antico (spesso fatiscente) da dedicarsi all'esercizio di un'attività assistenziale, senza tuttavia aver previsto *anche* la disponibilità degli ingenti fondi necessari per la sua ristrutturazione e reale messa in funzione, oltre che la «gestione» per un periodo di tempo ragionevolmente esteso. In tali casi l'accettazione della pia volontà e la sua istituzione in pia Fondazione autonoma costringerebbe soggetti diversi dal disponente (spesso Enti canonici pre-esistenti) a contribuire al finanziamento, anche prevalente, dell'opera stessa, vincolando — indirettamente ma realmente — patrimonio ecclesiastico alla realizzazione di volontà che

tività di assistenza/beneficienza sia gestita direttamente dalla Parrocchia al pari delle attività pastorali ordinarie.

rimangono ad ogni effetto «private», anche se «pie». L'estemporaneità del proporsi di volontà individuali — per quanto moralmente e spiritualmente meritevoli — costituisce spesso un grave pregiudizio per l'attività ecclesiale, sempre bisognosa di tempi lunghi di discernimento, oltre che necessitata a porre in opera preferibilmente ciò che possa effettivamente sostenersi in modo autonomo sotto il profilo economico. A maggior ragione tali pie volontà non devono essere «accollate» ad Enti canonici *istituzionali* (= Parrocchie, Diocesi, IVC) nella forma di pie Fondazioni non-autonome, procurando a tali Enti gravissime difficoltà patrimoniali e gestionali.

Con prudenza e realismo si potrebbe invece valutare la possibilità di far confluire il patrimonio in oggetto all'interno di Enti *assistenziali* (in genere Fondazioni) già esistenti ed anche *concretamente idonei* a realizzare la pia volontà in questione⁶⁸. Trattandosi tuttavia di disporre in modi differenti da quelli originariamente fissati, sarà sempre necessario operare col pieno consenso di *tutti* coloro che potrebbero legittimamente sollevare obiezioni ed impugnare (quasi sempre in campo civile, in caso di Testamento) la non piena esecuzione della pia volontà⁶⁹.

Soprattutto in occasione di grandi lasciti patrimoniali (idealmente adatti a trasformarsi in pie Fondazioni autonome) è normale che vengano imposti anche obblighi di carattere culturale-liturgico (= celebrazione di sante Messe); in tali casi è necessario individuare correttamente chi sia tenuto a *sovvenzionare* il loro assolvimento che, come già indicato, costituisce comunque un «costo vivo» per

⁶⁸ Se del caso anche procedendo ad una «ristrutturazione» giuridica del vecchio Ente o alla fondazione di un nuovo Ente espressione di tutte le pie volontà cui dare esecuzione.

⁶⁹ Non si può non osservare come spesso tali sviluppi si diano soprattutto come rivalsa per la pretesa spoliazione di un'eredità in via collaterale cui si ambiva.

l'obbligato (v. *supra*). Ragionevolezza ed equità indirizzano verso il mantenimento dell'*unità* delle diverse componenti della pia volontà originaria, cosicché sia tenuto all'obbligo cultuale-liturgico chi effettivamente ha ricevuto il patrimonio in questione, nel caso: la pia Fondazione autonoma in questione. In passato, anzi, tale *unità di esecuzione* della pia volontà ha portato spesso alla creazione di vere «Cappellanie»⁷⁰ che costringevano i singoli Enti di assistenza/beneficienza ad assicurare la celebrazione anche quotidiana della santa Messa a suffragio dei fondatori della pia Istituzione⁷¹.

2.1.2 Le pie Fondazioni non-autonome

L'enunciato del can. 1303 §1, 2° riconduce alla fattispecie delle pie Fondazioni non-autonome la maggior parte delle pie volontà quando si presentino alcune caratteristiche:

a) devoluzione — comunque — a persona giuridica canonica pubblica,

b) obbligo di esecuzione/assolvimento per un ampio spazio di tempo,

c) finalizzazione alla celebrazione di sante Messe (o altre funzioni ecclesiastiche), o al supporto di altri fini ecclesiastici o di assistenza, beneficienza, ecc., almeno compatibili con le finalità della Chiesa,

d) da conseguire soltanto *in ragione dei redditi annui*.

Di fatto lo strumento fondazionale non-autonomo permette molto agevolmente di «isolare» all'interno del patrimonio di un Ente una determinata massa di beni stabi-

⁷⁰ Cf. E. GAMBARI, «Cappellania», in *Enciclopedia cattolica*, III, Città del Vaticano 1949, coll. 706-707.

⁷¹ La natura espressamente cultuale-liturgica di tale obbligo *non lo ha estinto* in conseguenza della cessazione del sistema beneficiale da cui, infatti, non dipendeva.

lendone *finalità e regole proprie* di gestione in modo che *non intralcino* indebitamente la vita ordinaria delle persone giuridiche canoniche né ad essa vengano incautamente mescolate fino a sparire, mettendone a rischio l'adempimento: rischio molto concreto quando si tratti di beni immobili.

Dal punto di vista operativo il concetto di pia Fondazione non-autonoma comporta oggi⁷² che si proceda a:

- a) precisa individuazione di una massa di beni,
- b) sua circoscrizione formale,
- c) sua destinazione unitaria per lo scopo stabilito,
- d) sua messa a reddito per il periodo stabilito (o prudente frazione di esso),

escluso, di per sé, lo svolgimento diretto di attività commerciali o d'impresa che, di fatto, trasformerebbero la pia Fondazione non-autonoma in vera e propria «azienda», stravolgendone la natura e comportando una vera e propria «gestione» assimilabile a quella di un Ente (autonomo) propriamente detto che in questo caso, però, coinvolgerebbe direttamente l'Ente affidatario della pia Fondazione stessa.

Le tipologie di beni ordinariamente conferiti e gestibili come pia Fondazione non-autonoma sono [a] immobili (= terreni e fabbricati), oppure [b] somme di denaro o altri strumenti di natura finanziaria, oppure anche [c] veri e propri redditi già costituiti (= Azioni, partecipazioni societarie, affitti); in ogni caso la dinamica costitutiva *capitale-reddito* impone la «custodia» del bene⁷³ e la sua «messa a reddito» in modo che con le somme ricavate si possa assolvere l'obbligo originario.

⁷² Nel passato, in effetti, si sono avute realizzazioni anche molto differenziate e specifiche, soprattutto in ragione e funzione di modi di vivere ed operare radicalmente diversi dagli attuali.

⁷³ Intesa in senso «patrimoniale», volta cioè alla conservazione sia del bene come tale, che del suo valore economico ed, eventualmente, produttivo.

- La concretizzazione più comune di pia Fondazione non-autonoma consiste nell'investire la somma di denaro conferita, in modo che si possano facilmente trarne rendite finanziarie certe e regolari (semestrali o annuali): le c.d. «cedole», tipiche dei Titoli di Stato o delle Obbligazioni finanziarie in genere⁷⁴. Ciò permetterà annualmente di avere a disposizione le somme necessarie per soddisfare l'obbligo (culturale o pastorale) della pia Fondazione.
- In caso di beni immobili la messa a reddito coincide sostanzialmente con la loro Locazione in modo che ne derivi un provento certo⁷⁵. La necessità, tuttavia, di mantenere la fruibilità dei beni stessi potrebbe sollecitare la previsione dello scorporo dai redditi annui di una «quota» di riserva destinata ad essere accantonata (= patrimonializzazione) per sostenere gli oneri di manutenzione e tenuta in sicurezza che — civilisticamente — gravano sulla proprietà degli immobili. In caso diverso tali costi patrimoniali verrebbero, infatti, a gravare — illegittimamente — sulla persona giuridica che ha ricevuto in «affidamento» la pia Fondazione non-autonoma, non senza coinvolgere le problematiche connesse alla devoluzione finale del patrimonio (v. *infra*).
- Una pia Fondazione non-autonoma potrebbe conseguire la propria finalità anche «esternalizzando» l'adempimento di specifiche realizzazioni, p.es.: caritative, senza farne ricadere sull'Ente titolare gli oneri della gestione. È quan-

⁷⁴ Per quanto riguarda i c.d. Fondi comuni d'investimento, oltre alle questioni etiche connesse all'attività di Borsa (a maggior ragione utilizzando beni ecclesiastici), si tenga presente che per loro natura, essi *non* prevedono rendite a scadenza regolare ma presuppongono la semplice vendita di «quote» del Fondo stesso, risultando *non adatti* a raggiungere lo scopo; tali Fondi, inoltre, difficilmente offrono la «garanzia» del capitale, profilando così una sostanziale «non custodia» dello stesso.

⁷⁵ Ordinariamente non è accettabile il Comodato gratuito proprio perché non produttivo di reddito, a meno che l'oggetto della pia volontà consista espressamente in tale messa a disposizione gratuita a fini assistenziali o di beneficenza.

to potrebbe accadere — esemplificativamente — per un fabbricato lasciato in eredità ad una Parrocchia perché lo destini a chi è in particolari condizioni di necessità. La Parrocchia potrebbe affidarne la gestione alla Caritas diocesana attraverso un contratto di uso o di diritto di superficie (valido ai fini civili)⁷⁶. In questo modo sarà la Caritas a gestire completamente l'appartamento, a pagarne le Imposte, le manutenzioni, a decidere chi ne fruisce ed a quali condizioni, ecc. lasciando la Parrocchia completamente sgravata di qualunque obbligo, pur adempiendo la pia volontà originaria.

2.2 *La pia Fondazione culturale non-ecclesiastica*

Come già in passato, anche attualmente può presentarsi la necessità di «dare forma»⁷⁷ a pie Fondazioni (di per sé non-autonome) in capo a soggetti non immediatamente dipendenti da un Ordinario in senso proprio, come potrebbe accadere per semplici cittadini o anche fedeli (veri e propri) o Enti civilistici o altro, comunque patrimonialmente autonomi rispetto all'Ordinamento canonico: ciò che in passato si è definito «Cappellania laicale», proprio perché

⁷⁶ Cosa analoga quando la volontà del disponente si sia espressa in favore/obbligo di una persona fisica (religioso o presbitero) che non possa o non voglia tuttavia figurare come proprietario del bene stesso. In questo caso il bene dev'essere assegnato in piena proprietà ad una persona giuridica canonica pubblica, che — al contempo — può concederlo in uso (o diritto di superficie) alla persona fisica originaria perché ne fruisca secondo la volontà del disponente, anche a vantaggio di terzi; nel caso la persona fisica non possa diventare titolare di diritti reali (= proprietà, uso, usufrutto, superficie) si stabiliranno opportune norme perché la gestione del bene ridondi comunque a suo carico e disponibilità; operazioni di tal genere implicano comunque che si tenga conto anche delle problematiche ereditarie della persona fisica in questione (assenti solo per celibi/nubili senza eredi legittimi).

⁷⁷ Il termine è volutamente generico in quanto, trattandosi di attività in parte extra-canoniche, non è possibile far riferimento in modo tecnico a precisi Istituti giuridici canonici.

non «eretta» dall'Autorità ecclesiastica⁷⁸. Dal punto di vista del Procedimento sono i cann. 1306-1307⁷⁹ a fornire le indicazioni sostanziali, non solo per quanto concerne le pie Fondazioni, loro oggetto specifico, ma anche per le pie volontà in genere.

La fattispecie più concreta riguarda la costituzione di una *pia Fondazione culturale-liturgica* (laicale) per la celebrazione di sante Messe di suffragio. In tali casi l'Ordinario, avuta notizia dell'avvenuto conferimento a qualcuno di beni destinati a pia volontà di sua competenza (cf. can. 1302 §1):

1) deve documentarsi accuratamente circa la qualità e quantità dei beni in oggetto, le volontà del disponente, gli obblighi annessi, normalmente attraverso la lettura dell'Atto di Donazione/Testamento⁸⁰;

2) deve quindi informare l'erede o il legatario dell'obbligo morale e giuridico-civile (soprattutto se tale volontà risultasse da un Testamento) di provvedere al corretto adempimento della pia volontà affidatagli dal disponente; se il donatario/erede sia battezzato anche dell'obbligo canonico.

3) Dovrà quindi procedere — di comune accordo col soggetto stesso — alla redazione dell'Inventario dei beni in oggetto ed alla loro collocazione «al sicuro» (patrimonialmente parlando), stabilendone congrue modalità di amministrazione e fruizione in modo tale che almeno annualmente sia possibile soddisfare agli obblighi della celebrazione delle sante Messe di suffragio⁸¹. Gli strumenti utilizzabili a questo fine possono essere i più disparati tra

⁷⁸ Cf. Z. DA SAN MAURO, «Legato pio», in *Enciclopedia cattolica*, VII, Città del Vaticano 1951, coll. 1028-1029.

⁷⁹ Con espresso richiamo dei cann. 1300-1302.

⁸⁰ Che, per quanto riguarda il caso più frequente costituito dal Testamento, avviene attraverso la c.d. Pubblicazione da parte di un Notaio.

⁸¹ Si tenga presente che i beni in questione sono e restano comunque di piena proprietà del loro destinatario, senza che nulla venga trasferito all'ambito canonico tranne i redditi periodici.

quelli messi a disposizione dal Diritto civile vigente nel territorio di appartenenza: depositi bancari, contratti di Locazione, accordi bilaterali, convenzioni e quant'altro, a seconda della natura dei beni stessi.

4) Dovrà poi fissare (eventualmente determinare) il numero di sante Messe di suffragio da farsi celebrare e la chiesa, o il presbitero, o l'Istituto religioso incaricato di tale celebrazione. Il numero di sante Messe da far celebrare dovrà rispondere alla volontà del disponente, se lo ha stabilito, secondo il valore dell'offerta sinodale vigente. Nel caso, invece, si debba determinare tale numero sarà necessario procedere con particolare cura ed attenzione, tenendo conto senza dubbio del valore del patrimonio in oggetto (Inventario dell'Eredità/Donazione/Legato) e di tutti gli altri elementi e circostanze attinenti la questione. In questi casi non pare conveniente che la trattativa sia gestita direttamente da ecclesiastici, dando l'impressione di «commercio sacramentale»; meglio affidare la questione ad un buon Avvocato civilista che provveda secondo ragionevolezza (ed eventuale analogia giurisprudenziale con altre prestazioni o servitù passive).

5) L'accordo complessivo raggiunto per tale gestione dev'essere formalizzato almeno con apposita «Scrittura privata» pienamente valevole per ottenere in sede civile l'osservanza dell'accordo stesso da parte del soggetto vincolato e dei terzi⁸².

⁸² Ancora oggi un certo numero di Enti di assistenza non (più) canonici continua a versare annualmente a Parrocchie o Diocesi o Santuari gli oneri per sante Messe dovuti per l'acquisizione (anche forzata, attraverso espropri, spoliazioni, incameramenti, ecc.) di ingenti patrimoni gravati da Legati culturali. Sotto il profilo amministrativo-contabile tali spese annuali vanno collocate tra gli «Oneri per il godimento di beni gravati da servitù» (o dicitura tecnica simile/equivalente) e devono figurare regolarmente nei Bilanci di Legge di tali Enti.

6) L'Ordinario costituisca canonicamente la *pia Fondazione non-autonoma*⁸³ in oggetto con normale Decreto istitutivo contenente gli estremi di quanto già pattuito col donatario/erede⁸⁴, allegando tutta la documentazione del caso, e dandone copia al beneficiario. La Curia dovrà conservare in modo ordinato il Decreto istitutivo e controllarne il puntuale adempimento e — potenzialmente — certificare l'avvenuto assolvimento dell'obbligo, consegnando a chi ne era gravato apposita Dichiarazione di pieno assolvimento (cf. can. 1301 §2).

Il Procedimento rimane sostanzialmente identico qualora l'oggetto della pia Fondazione non-autonoma non sia cultuale ma caritativo, assistenziale o promozionale (= borse di studio), esigendosi in questo caso — semplicemente — che la soddisfazione annuale dell'obbligo sia adempiuta attraverso l'elargizione di somme in denaro, o di servizi di equivalente valore economico, a vantaggio di coloro che la volontà del disponente abbia indicato (invece che per la celebrazione di sante Messe).

Tra le eventualità di una certa frequenza in materia di pie volontà non ecclesiastiche — o laicali — (in capo, cioè a privati o Enti non canonici) emerge negli ultimi anni il c.d. *riscatto/affrancazione*, soprattutto per ciò che riguarda l'obbligo di celebrazione di sante Messe da parte di Enti civilistici di assistenza e beneficenza (Fondazioni, Monti di pietà, Opere pie, ecc.). È frequente, infatti, la richiesta di giungere ad un accordo (in realtà un vero contratto) che, a fronte di un esborso finanziario anche significativo a fa-

⁸³ Il Procedimento qui indicato, in realtà, vale anche per un Legato pio ripetitivo.

⁸⁴ Non è cattiva prassi quella di stendere la Scrittura privata ed il Decreto in modo identico, così che sia possibile utilizzare lo stesso testo sia in ambito civile che canonico, evitando l'insorgenza di questioni interpretative o simili.

vore di un Ente canonico, liberi l'Ente originario dal dover assolvere annualmente il proprio obbligo culturale. La questione si pone in modo prevalente per Enti (come quelli pubblici o semi-pubblici) la cui gestione privilegi l'aspetto «economico» rispetto a quello «patrimoniale»; in tal modo un esborso patrimoniale straordinario, per quanto ingente, risulta preferibile per gli Amministratori rispetto al protrarsi di costi annuali del tutto estranei alla «gestione» vera e propria... di qui la richiesta, spesso pressante, di «riscattare» l'obbligo culturale. La dinamica normalmente proposta è la stessa utilizzata in ambito civilistico per il riscatto della proprietà immobiliare a fronte del versamento di un certo numero — significativo — di canoni di Locazione, sul modello dell'affrancazione di Enfiteusi⁸⁵: ragionevolmente 20 anni. Concretamente: l'Ente obbligato all'assolvimento versa ad un Ente canonico (di solito la Diocesi) la somma equivalente a quando annualmente dovuto, moltiplicato per 20; in tal modo si costituisce a carico dell'Ente canonico una (nuova) pia Fondazione non-autonoma destinata all'assolvimento dell'obbligo «riscattato» cosicché le pie volontà in questione vengono comunque onorate, anche se da un soggetto diverso dall'originario il quale, però, ha provveduto in modo — contrattualmente — corretto all'assolvimento cui era tenuto⁸⁶.

Per quanto una tale condotta non sia di per sé illegittima, in quanto l'obbligo culturale viene comunque assolto secondo la volontà originaria, non di meno occorre molta cautela e ponderazione, soprattutto in momenti in cui le

⁸⁵ In Italia, secondo le Leggi del 1966 e del 1970 per i fondi agricoli, si considerano 15 annualità.

⁸⁶ Si pensi all'obbligo di far celebrare 1.000 Messe all'anno, con un esborso di 10.000 \$/€ ogni anno. Il riscatto vedrebbe la consegna alla Diocesi (nel caso) di 200.000 \$/€ che, percependo un interesse annuo netto del 5% (possibile negli anni dell'ultimo cambio di millennio, ma non attualmente in Europa) permetterebbe la celebrazione delle stesse 1.000 sante Messe.

rendite finanziarie risultino particolarmente ridotte, poiché si corre il rischio di non ottenere rendite significative dall'investimento finanziario della somma ricevuta in «riscatto» e, pertanto, di non poter assolvere l'obbligo celebrativo assunto⁸⁷. Il non riscatto dell'obbligo, per contro, non avrebbe alcuna influenza sul numero di sante Messe che l'obligato deve comunque far celebrare permettendo, per di più, all'Ordinario di esigere l'esecuzione di quanto (anche civilisticamente) dovuto.

Poiché il riscatto costituisca una «modifica» strutturale dell'obbligo precedentemente assunto da un altro soggetto, occorre l'intervento della Santa Sede che la autorizzi o la ponga in atto in modo espresso (v. *infra*).

2.3 *La pia Fondazione culturale ecclesiastica*

La fattispecie, ed il relativo Procedimento, risulta più semplice quando destinataria della pia volontà sia una persona giuridica canonica pubblica soggetta al Diritto canonico (= Diocesi, Parrocchia, Monastero, Convento, Santuario...); in tale caso è drasticamente semplificata tutta la parte più direttamente patrimoniale (civilistica) del Procedimento stesso in quanto già direttamente attuato secondo i normali Procedimenti autorizzativi in tema di conferimenti modali (cf. can. 1267 §2). Nulla cambia a riguardo del Decreto istitutivo della pia volontà in capo all'Ente canonico stesso che dovrà assolvere direttamente agli obblighi in oggetto, siano essi culturali o no. Con la Licenza di accettazione l'Ordinario dovrà indicare anche le modalità di adempimento degli obblighi (v. *supra*).

⁸⁷ Nel caso, infatti, di una riduzione dei rendimenti finanziari ci si troverebbe nell'impossibilità di celebrare lo stesso numero di sante Messe, dovendo chiedere prima al Vescovo diocesano e poi alla Santa Sede una «riduzione» del loro numero (v. *infra*).

3. La riduzione ed estinzione delle pie volontà

Tra gli elementi che conseguono alla creazione di pie Fondazioni e all'adempimento delle pie volontà in genere — e di cui una Curia è chiamata ad occuparsi — vanno considerati in modo esplicito l'*estinzione* dell'obbligo e/o il suo *ridimensionamento* a causa soprattutto del trascorrere del tempo: variabile fondamentale in materia economica.

Il problema non si pone, ordinariamente, per i Legati pii poiché la loro esecuzione «immediata» (*una tantum*) o la loro breve durata (ripetitivi) non dovrebbero incontrare serie difficoltà nell'adempimento, data la loro natura sostanzialmente *finanziaria*. Inoltre la specificità del Legato quale obbligo diretto rispetto al patrimonio oggetto di conferimento non crea problemi circa la sua estinzione: l'obbligo cade con il proprio assolvimento (coincidente con l'estinzione dei beni di riferimento).

3.1 *La riduzione (e modifica) degli obblighi soprattutto culturali*

Tra le vicissitudini che possono intervenire nella vita di una pia Fondazione — tanto autonoma che non-autonoma — si pone, soprattutto in determinate situazioni economiche (instabilità finanziaria, crisi economica, deflazione, ecc.), l'impossibilità di continuare ad adempiere gli obblighi assunti. In tali casi il can. 1310 §2 riconosce all'Ordinario (diocesano o religioso) la facoltà di ridimensionare tali obblighi (la c.d. *riduzione*), avendo tuttavia la cura di provvedere in modo specifico per quanto concerne la celebrazione delle sante Messe, oggetto di *tutela specialissima* in ambito canonico.

3.1.1 Il numero delle sante Messe

Quando a causa della diminuzione delle rendite annue del patrimonio delle pie Fondazioni non sia più possibile soddisfare al numero di sante Messe da far celebrare (fissate a livello istitutivo della pia volontà), il can. 1308 §3

riconosce al — solo — Vescovo diocesano la facoltà di «ridurre» il loro numero⁸⁸. La c.d. riduzione delle sante Messe si opera quando il loro numero risulti fissato in modo certo nel Decreto d'istituzione della pia Fondazione e non, invece, quando si fosse già utilizzata la formula «*tot quot*» poiché, in questo caso, la riduzione successiva all'unità (= una Messa all'anno) equivarrebbe alla completa estinzione dell'obbligo (che costituisce altra fattispecie). Il Provvedimento di riduzione delle sante Messe si configura spesso come semplice trasformazione della modalità di calcolo da «assoluta» a «proporzionale»: dal numero fisso predeterminato, alla formula proporzionale «*tot quot*», contemplando così già automaticamente il ripristino della precedente condizione quando le rendite del patrimonio dovessero tornare alla primitiva consistenza e senza la necessità di dover nuovamente intervenire col mutare dell'andamento economico.

Il can. 1308 §4 prevede la possibilità di ridurre allo stesso modo il numero di sante Messe da celebrare a carico di «Istituti ecclesiastici» (= Collegi, Seminari, ecc.) quando le rendite, originariamente ingenti, non permettano più il perseguimento dei fini istituzionali. L'esempio tipico è quello dei Seminari o Collegi che in ragione degli immobili ricevuti in donazione lungo i secoli si trovino a dover «far celebrare» qualche migliaio di sante Messe all'anno (per di più a Presbiteri «esterni» all'Istituto⁸⁹): l'avvenuta

⁸⁸ In effetti il linguaggio codiciale del Libro V è confuso poiché vorrebbe riguardare sia le Diocesi che gli Istituti religiosi clericali di Diritto pontificio (di qui l'uso generico di «Ordinario»); in realtà, poi, la menzione espressa del Vescovo diocesano porterebbe ad escludere anche ogni suo Vicario; l'interpretabilità per i religiosi andrebbe verificata autonomamente.

⁸⁹ È comunemente risaputo che il «fulcro» di queste pie Fondazioni (non-autonome) affidate ad Istituti religiosi clericali stava anche nella possibilità che le sante Messe venissero celebrate da parte dei diversi Presbiteri addetti all'Opera stessa senza che, per altro, lo

dismissione di buona parte di tale patrimonio immobiliare o l'esiguità della sua attuale rendita (specie per i terreni) metterebbero infatti tali Istituzioni nella difficile circostanza di dover spendere una parte significativa delle già esigue entrate di gestione dell'Opera come tale per onorare impegni culturali assunti in tempi ormai lontani e non più adeguatamente supportati sotto il profilo economico.

3.1.2 La «sede» di celebrazione delle sante Messe

Alla «riduzione» degli obblighi si affianca — ormai nella Consuetudine generale — anche la loro «permuta» (o commutazione), secondo il principio (morale) di *tute-la sostanziale* dell'adempimento, pure in forme differenti dall'originaria: meglio adempiere in modo difforme che non adempiere, soprattutto *in sacris*!

Come già indicato: è possibile che tra gli elementi caratterizzanti un obbligo culturale-liturgico (= celebrazione di sante Messe) si ponga anche, soprattutto a riguardo del passato, lo stretto vincolo dell'adempimento presso una specifica «sede»: [a] un determinato altare di una chiesa (derivante dall'uso post-tridentino di celebrare anche in contemporanea più sante Messe «su» altari diversi⁹⁰), oppure [b] una chiesa specifica o, più spesso, una cappella (anche privata). Tali vincoli costituiscono a tutti gli effetti *elementi* del «*modus adimplendi*», accettato e quindi giuridicamente *dovuto*; ciò potrebbe porre, a distanza di secoli, problemi d'interferenza con le vicende legate all'esistenza del fabbricato stesso.

stipendium Missæ venisse effettivamente trasmesso ai celebranti non avendo questi, in quanto religiosi, capacità patrimoniale autonoma.

⁹⁰ Da qui le c.d. cappelle laterali che hanno invaso — dopo il Concilio di Trento — ogni chiesa anche più antica sorta originariamente con le navate laterali «vuote» ed un solo altare per ogni chiesa.

È il caso, sempre meno eventuale, della «riduzione ad uso profano» dell'edificio di Culto (cf. can. 1222 §2) o anche soltanto della sua formale «chiusura al Culto», come accade soprattutto per chiese, oratori o anche cappelle di origine antica (in genere in città), casomai già appartenenti ad Istituti religiosi o ad Enti di assistenza o ad Opere pie o Confraternite (e come tali fortemente beneficiati ma anche onerati). In tali occasioni alle volte sorgono questioni⁹¹ circa la pretesa «impossibilità» di porre in essere tali Provvedimenti (amministrativi) da parte dell'Ordinario poiché la cessazione del Culto presso tali edifici comporterebbe l'*inadempimento* di obblighi culturali in essi domiciliati. La questione *non è sempre infondata*, per quanto molto spesso non abbia alcuna reale consistenza giuridica.

– Quando l'adempimento dello specifico obbligo di Culto non sia stato la «causa» propriamente intesa per l'edificazione dell'edificio stesso (non importa di quale tipologia⁹²) *non* si può ipotizzare che la presenza dell'obbligo culturale possa in qualsiasi modo influenzare le vicende afferenti l'edificio come tale, quasi ne fossero «costitutive». Semplicemente: la collocazione presso quell'edificio dell'adempimento dell'obbligo culturale, avvenuta in tempi successivi alla sua edificazione (e da essa indipendente), va intesa come «uno» soltanto degli elementi — ad oggi non sostanziali — del «*modus adimplendi*» dell'obbligo stesso che non pregiudica — di per sé — una differente modalità puramente «geografica» dell'adempimento stesso, configurandosi al massimo come «riduzione» *qualitativa* anziché *quantitativa* dell'adempimento dell'obbligo⁹³. In tal modo: quando l'adempi-

⁹¹ Con tanto di *Remonstraciones*, Ricorsi gerarchici, Contenziosi giudiziali in Segnatura Apostolica; oppure Cause in Rota Romana.

⁹² Chiesa, oratorio, cappella.

⁹³ Per quanto possa risultare ammissibile — dopo il Concilio Vaticano II e la conseguente Riforma liturgica — ritenere che davvero la celebrazione di una S. Messa possa risultare *qualitativamente differente* a seconda del luogo in cui venga effettuata.

mento dell'obbligo cultuale diventasse impossibile *in forma specifica* (per intervenuta distruzione dell'edificio di Culto o altra vicenda che non lo renda fruibile allo scopo) esso dovrebbe comunque essere *rimodulato* quanto alla sua forma/modus così da salvarne la sostanza (= celebrazione delle sante Messe), vero oggetto dell'obbligazione assunta dalla Chiesa. D'altra parte: se ciò è ammesso e normato in caso d'insufficienza delle rendite che permettano l'adempimento dell'obbligo come tale — ed è solo questa circostanza (= la rendita) che rende effettivo l'obbligo —, a maggior ragione dovrà esserlo per le modalità formali del suo adempimento.

Non per nulla al momento costitutivo l'obbligo viene accettato ed assunto proprio dopo aver valutato la reale ed effettiva possibilità di adempiervi. L'intervenuta impossibilità di adempiere, fatta salva l'eventuale modifica o commutazione, va pertanto interpretata nella linea della sopravvenuta *causa di forza maggiore* che potrebbe — inizialmente — scusare dall'adempimento in forma specifica, e — in seguito — motivare la necessaria «rimodulazione» dell'adempimento dell'obbligo stesso così da salvarne la sostanza. Il Procedimento di maggior tutela per l'Autorità che interviene sull'edificio di Culto è la richiesta alla Santa Sede di «commutazione» (nella forma di «delocalizzazione»⁹⁴) dell'assolvimento degli obblighi culturali.

– Il caso si profila diverso quando — invece — l'obbligo cultuale sia stato la «causa» specifica per l'edificazione dell'edificio stesso ad esso funzionalmente strumentale: in tal caso qualunque forma di *riduzione funzionale* dell'edificio influirebbe in modo diretto sull'adempimento dell'obbligo, ostacolandolo. Allo stesso tempo, tuttavia, i costi economici che verrebbero a gravare sulla proprietà per il mantenimento in attività dell'edificio (= manuten-

⁹⁴ Sia generica (cioè senza fissare alcuna sede), sia specifica, cioè presso nuova sede di celebrazione, eventualmente concordata con gli aventi interesse.

zioni straordinarie, tenuta a norma, restauri) genererebbero una palese ed ingiustificata sproporzione tra il valore economico corrispondente all'obbligazione culturale da assolvere⁹⁵ ed i costi di mantenimento funzionale del loro «presupposto». In questi casi non si può escludere a priori la possibilità di adire — funzionalmente (anziché in modo contenzioso) — un Tribunale (canonico o civile) per porre la questione dell'intervenuta impossibilità di adempiere all'obbligazione, certificando in tal modo per via giudiziale quanto potenzialmente contestabile (o già conteso) in via semplicemente «amministrativa»⁹⁶. La Sentenza, nel caso, potrà preparare *in lure*⁹⁷ la commutazione dell'assolvimento dell'obbligo in questione.

Questo genere di rarissime situazioni, riconducibili in massima parte ad Enti non appartenenti alla struttura gerarchica della Chiesa (diversi, cioè da Diocesi, Parrocchie e Seminari)⁹⁸, dovrebbe essere preso in considerazione caso per caso, valutando previamente *tutti* gli elementi, fattori, circostanze, comunque coinvolti, fatta sempre salva la possibilità — conosciuta e gestita dalla Legge canonica — della riduzione (e/o commutazione) degli obblighi intesa in modo tale da proteggere al massimo la reale ed oggettiva *componente spirituale* in essi realmente implicata.

⁹⁵ Da computarsi, comunque, in ragione del numero di sante Messe da celebrare secondo l'offerta sinodale in vigore; essendo questo — come già indicato — il *parametro unico* di riferimento per questo genere di adempimenti (v. *supra*).

⁹⁶ Per mezzo di *Remonstratio* e/o Ricorso gerarchico avverso il Decreto di chiusura al Culto o di riduzione ad uso profano dell'edificio (cf. can. 1222).

⁹⁷ Con evidenza, infatti, la decisione sostanziale del Tribunale sarà la base per la richiesta di commutazione da proporre alla Santa Sede.

⁹⁸ In genere Istituti religiosi o Associazioni di fedeli (= Confraternite), con qualche raro caso di «privati» in senso proprio (= persona fisica) o Ente civilistico.

3.2 *L'estinzione degli obblighi*

3.2.1 Obblighi culturali

Secondo la stessa logica: una volta constatata l'*irreversibilità* della situazione reddituale dei patrimoni conferiti alle pie Fondazioni, e dopo aver già provveduto alla «riduzione» temporanea degli obblighi stessi da parte del competente Vescovo diocesano, l'Ordinario (diocesano o religioso) potrà chiedere alla Santa Sede l'estinzione completa dell'obbligo — tanto culturale che non — a norma del can. 1310 §3.

Tale concessione, opportunamente documentata nella sua richiesta, è solitamente accordata dalla Santa Sede a fronte della devoluzione di una certa quota del patrimonio in questione (o dello stesso nella sua interezza) per l'assolvimento conclusivo, *una tantum*, dell'obbligo in oggetto, sia che si tratti di sante Messe che di altro, *trasformando* di fatto la pia Fondazione (interamente o parzialmente) in Legato pio.

In quest'ottica è ormai prassi di un certo numero di Curie effettuare una *revisione periodica* (p.es.: decennale) dello stato di effettività delle pie Fondazioni culturali-liturgiche (= sante Messe) di propria competenza chiedendo poi alla Santa Sede non tanto di «estinguere» quelle i cui patrimoni siano divenuti ormai improduttivi⁹⁹, ma di poter «accorpate» quelle i cui patrimoni siano solo finanziari (o funzionalmente tali) istituendone di nuove che siano in grado di continuare a sovvenzionare la celebrazione di sante Messe per tutti i precedenti aventi causa¹⁰⁰.

⁹⁹ Come accade per i patrimoni immobiliari o funzionalmente tali.

¹⁰⁰ Anche in questo caso sarebbe bene chiedere che non venga fissato il numero di sante Messe annue da celebrare ma di poter utilizzare il computo proporzionale: *tot quot*, così da non dover più intervenire fino alla definitiva estinzione.

3.2.2 Obblighi non-culturali

A riguardo dell'estinzione di obblighi non-culturali derivanti da pia volontà connessi soprattutto a *beni immobili* si pongono spesso, almeno in Europa, questioni di portata anche espressamente civilistica legate alla trascrizione di tali obblighi sui Registri immobiliari, al Catasto terreni o fabbricati o altri pubblici Registri equivalenti nei diversi Ordinamenti giuridici. A tal fine questi obblighi sono stati spesso trattati, in passato, sia come [a] veri e propri diritti reali, che [b] come servitù, che come [c] altri «vincoli» giuridicamente rilevanti (come, p.es., una destinazione d'uso) di cui gli immobili risultano gravati.

Negli ultimi decenni si è affermata la tendenza degli acquirenti di tali immobili (terreni e fabbricati) di volersi liberare degli obblighi derivanti da pia volontà, percepiti come effettive *limitazioni* del diritto complessivo di proprietà; tale «liberazione», tuttavia, non risulta immediatamente possibile per via amministrativistica (canonica) poiché l'intervento sui pubblici Registri civili deve sempre (o molto spesso) essere supportato da adeguato atto giuridico patrimoniale (civilisticamente adeguato) che giustifichi il mutamento dello *status* del bene immobile in oggetto.

Sotto il profilo canonico si tratta senza dubbio di una *deminutio patrimonialis*, di una *peior condicio* permanente del patrimonio dell'Ente canonico coinvolto, generando un atto di amministrazione straordinaria soggetto a specifico Procedimento poiché l'Ordinario non è in grado — *proprio Iure* — d'intervenire sulla commutazione e/o estinzione definitiva di un obbligo derivante da pia volontà (cf. can. 1310 §3¹⁰¹).

In tali casi occorre chiedere alla Santa Sede la concessione, in prima battuta, di una «commutazione» dell'ob-

¹⁰¹ Ponendo attenzione che il §2 dello stesso canone attribuisce all'Ordinario *solo* la facoltà di «diminuire» gli obblighi: non di commutarli né, tanto meno, di estinguerli.

bligo, se e per quanto essa sia effettivamente possibile (il cambio, cioè, del concreto *modus adimplendi* proprio in ragione della possibilità concreta di poter continuare ad adempiere — v. *supra*), diversamente: la sua *estinzione*, soprattutto nel caso di una reale sopravvenuta impossibilità di proseguire l'adempimento¹⁰².

3.2.3 Impossibilità ad adempiere e retrocessione dei beni

In situazioni del tutto specifiche — connesse soprattutto al trascorrere del tempo¹⁰³ — potrebbe delinearsi in capo al destinatario di una pia volontà, regolarmente accettata e costituita dal punto di vista canonico, un'*imprevedibile impossibilità ad adempiere* l'obbligazione assunta, sia riguardo al *modus* che alla realizzazione come tale: si pensi ad una attività dell'Ente destinatario (= una scuola) che nel frattempo sia stata dismessa, oppure altra attività divenuta fortuitamente impossibile sia per eventi naturali¹⁰⁴ che politici¹⁰⁵, oppure ancora una costruzione, un restauro, una permuta immobiliare, connesse al necessario intervento di terzi per la sua realizzazione¹⁰⁶.

¹⁰² Spesso, per di più, già sospeso per cause varie (tra cui la forza maggiore) o per effettiva caduta dell'interesse per il «vantaggio» che tale obbligo avrebbe dovuto recare ai suoi beneficiari.

¹⁰³ Come nel caso di un lascito testamentario regolarmente accettato da un Ente canonico ma impugnato in sede giudiziale da pretendenti eredi: situazione assolutamente ordinaria che blocca tali Successioni per vari anni.

¹⁰⁴ Come l'onere di dotare una chiesa di determinate opere d'arte, oppure di sostituire le attrezzature di una biblioteca o di un archivio che nel frattempo abbiano subito un incendio o un crollo a seguito di evento sismico.

¹⁰⁵ Come la realizzazione di un ospedale o una scuola in uno Stato estero nel quale sia intervenuta una guerra civile o un'occupazione militare o anche, più semplicemente, sia cambiato radicalmente l'impianto normativo generale.

¹⁰⁶ Come nel caso di fallimento della Ditta promessa acquirente del bene (in presenza di regolare Preliminare di acquisto).

In tali casi, dopo aver tentato tutte le possibili soluzioni alternative concordabili con gli aventi causa (eredi/legatari) senza tuttavia riuscire a raggiungere alcun ragionevole accordo per una diversa realizzazione dell'obbligazione assunta, potrebbe doversi intraprendere la via della «retrocessione» agli eredi/legatari dei beni in oggetto.

La retrocessione dei beni, non di meno, potrebbe anche essere espressamente richiesta da parte degli stessi eredi/legatari innanzi alla constatazione del trascorrere del tempo senza che si metta mano in nessun modo all'adempimento dell'obbligazione assunta, per quanto in modo non colpevole.

Per quanto in sé non si tratti di un'attività particolarmente difficoltosa è tuttavia necessario adottare grandi cautele soprattutto per evitare che, anche soltanto a titolo di deperimento dei beni, l'Ente canonico debba sostenere ulteriori costi. È pertanto consigliabile affidare l'operazione ad un Professionista di provata competenza in ambito patrimoniale, soprattutto se il contesto relazionale non sia «bonario» e collaborativo¹⁰⁷.

3.2.4 Altri obblighi reali

Fuori dagli obblighi ai quali gli Enti canonici devono adempiere in ragione delle pie volontà accettate, nell'attività di Curia si pongono anche questioni del tutto analoghe riguardanti però obblighi di privati nei confronti della Chiesa stessa, essi pure derivanti da pie volontà gravanti — però — su terzi: obblighi spesso caduti in Prescrizione, per quan-

¹⁰⁷ A tal proposito, è importante che nello stesso Atto di retrocessione venga specificato chiaramente che il bene viene restituito e accettato nello stato in cui si trova e che il destinatario della retrocessione rinuncia espressamente all'esercizio di ogni possibile Azione legale per mancata manutenzione e/o danni subiti dal bene, dal momento del trasferimento all'Ente ecclesiastico a quello della sua retrocessione.

to mai formalmente estinti e, pertanto, ancora presenti nei pubblici Registri immobiliari; obblighi e vincoli che spesso vengono in risalto in occasioni della compravendita di tali beni e di cui i compratori vogliano liberarsi (v. *supra*).

È il caso di beni immobili di proprietà di privati gravati da obblighi *in favorem Ecclesiae* ormai non più realisticamente fruibili (= Livelli, seminarie, legnatici, ecc.¹⁰⁸). In tali casi si può operare secondo duplice modalità: 1) attraverso un bonario Processo di «Prescrizione veloce» (giudiziario civilistico, pienamente formalizzato in ciascun Ordinamento statale), 2) attraverso il semplice «affrancaimento» dell'obbligo con contratto privatistico, come per qualsiasi diritto reale o servitù. In questo caso si deve procedere alla valutazione realistica (e computo) dell'effettivo «valore» aggiornato dell'obbligo in questione (in base solitamente alla c.d. rendita catastale per i fabbricati, o dominicale per i terreni e/o altri parametri tributari correntemente in uso nel territorio) e — concretamente — renderlo oggetto di un vero e proprio contratto patrimoniale in cui il titolare dell'immobile *riscatta*¹⁰⁹ dal titolare dei bene-

¹⁰⁸ In modo differenziato, a seconda della storia concreta dei beni, si parla spesso di «Livelli» (dal medioevale «*Libellus*» inteso quale scrittura privata) per indicare proprietà ormai soltanto formali e di valore più onorifico che non realmente patrimoniale, come accaduto per lo smembramento ed il riscatto di patrimoni monastici o dinastici (generalmente entro la fine del XVIII secolo). Esistevano poi altre forme molto concrete di godimento parziale di beni di terzi come, p.es., la «seminaria», quale diritto di seminare nel fondo altrui una certa quantità di grano, da ricevere poi indietro al momento della mietitura, sia in modo indifferenziato (con restituzione proporzionale alla resa effettiva del raccolto: sacchi/sacchi) che in una specifica e delimitabile porzione del fondo stesso (con restituzione diretta di quanto effettivamente raccolto in tale area). Le varie servitù di «legnatice» riguardavano il diritto (generalmente per i Parroci o i Monasteri) di raccogliere legna in determinati boschi di proprietà di privati o di Enti, oppure di ricevere da essi determinate quantità di legna in occasione dei periodici «tagli» di bosco.

¹⁰⁹ In genere si tratta di valori assolutamente esigui (= qualche

fici derivanti dall'obbligo stesso (cioè l'Ente canonico) la valorizzazione attualizzata dell'obbligo, divenendone così l'unico pieno titolare ed estinguendo il diritto/servitù di terzi (= la Chiesa) sulla proprietà del bene in oggetto. Tale — parte del — contratto entrerà a far parte in modo costitutivo del Rogito di compravendita del bene immobile originariamente gravato dall'obbligo; la trascrizione del Rogito comporterà anche la cancellazione dai pubblici Registri dell'obbligo pre-esistente.

Dal punto di vista del Procedimento canonico occorre ottenere dall'Ordinario competente la Licenza per compiere un atto di straordinaria amministrazione consistente nell'alienazione di un diritto (proprio) su bene di terzi (con depauperamento «formale» del proprio patrimonio stabile); *alienazione* che deve essere realizzata dietro «corrispettivo» di fatto: o compravendita accessoria alla vendita principale del bene immobile in questione, oppure donazione all'Ente canonico da parte dell'acquirente di una somma che equivalga alla valorizzazione pattuita¹¹⁰. Ciò per evitare che tale atto risulti alla fine una mera elargizione a privati di patrimonio ecclesiastico.

3.3 *Estinzione delle pie Fondazioni non-autonome*

Questione del tutto specifica nella prassi di Curia è quella riguardante l'estinzione delle pie Fondazioni non-autonome¹¹¹, per le quali il can. 1303 §2 prevede espressa-

decina di Dollari/Euro) pur tuttavia, nella logica del «riscatto», tali valori vengono moltiplicati per 15 o 20 (anni) e si procede alla loro liquidazione contrattuale versandoli all'Ente canonico in questione.

¹¹⁰ L'Ente canonico, generalmente, pone quale condizione ed elemento del contratto anche il suo esonero dal pagamento dei diversi costi connessi all'operazione per lui *passiva* (= Tasse, Frazionamenti, Perizie, Notaio...), costi che spesso superano di gran lunga la somma oggetto del contratto stesso.

¹¹¹ O anche per quelle autonome ma non perpetue, come potrebbe capitare per ingenti patrimoni che richiedano autonomia patrimoniale.

mente la diversa destinazione del patrimonio a seconda [a] dell'espressa volontà del *Fondatore*, che rimane sempre sovrana, oppure [b] della natura della persona giuridica (pubblica) affidataria della pia Fondazione. Secondo il can. 1303 §2, infatti: se la persona giuridica è soggetta al Vescovo diocesano il patrimonio deve passare all'Istituto/Fondo per il sostentamento del clero (cf. can. 1274 §1)¹¹² «*a meno che il fondatore non abbia espressamente manifestato una volontà diversa*»; se, invece, tale persona giuridica non è soggetta al Vescovo diocesano il patrimonio rimane di proprietà dell'Ente che l'ha gestito.

La disposizione di Legge, in realtà, «crea» un evidente problema poiché, in ragione della sua applicazione, gli Enti canonici che gestiscono pie Fondazioni non-autonome finirebbero per essere solo destinatari passivi — e di fatto immotivati — del *gravame* puramente gratuito (e quindi potenzialmente iniquo ed arbitrario) della loro gestione: tanto varrebbe, dunque, costituire da subito la pia Fondazione non-autonoma in capo all'Istituto di cui al can. 1274 con l'obbligo che le sante Messe che ne derivano siano però celebrate presso l'Ente di iniziale conferimento e lo stesso si faccia per altri tipi di obblighi. Una tale configurazione, tuttavia, finirebbe per ridursi alla mera trasmissione al Parroco o altro sacerdote delle sole «intenzioni di sante Messe» e della relativa offerta (cf. cann. 945-958).

— Per quanto il disposto normativo risponda alla «presunzione» che le offerte destinate alla celebrazione di sante Messe abbiano una «indiretta» ma intrinseca destinazione al sostentamento del Clero e, pertanto, come tali vadano interpretati anche i patrimoni ad esse funzionali, tale

le e gestionale ma non siano obbligati ad adempimenti perpetui; in questo caso la scelta dell'autonomia è puramente funzionale e non implica necessariamente la perpetuità dell'obbligo.

¹¹² O Fondo diocesano equivalente laddove si adotti una differente struttura di sostentamento del Clero.

presunzione risulta tutta da verificarsi — di fatto — nella mente dei fedeli che, solitamente, intendono — invece — conferire *ultimativamente* i loro beni, per quanto secondo specifici «*modi*», alla «propria» Parrocchia o, comunque, allo specifico Ente designato.

— In termini equitativi poi — fatti salvi i patrimoni puramente finanziari che non generano costi di mantenimento — sarebbe doveroso considerare anche i costi che l'Ente affidatario può aver dovuto sostenere per assicurare il funzionamento del patrimonio (immobiliare) della pia Fondazione... costi dei quali non dovrebbe ritrovarsi patrimonialmente onerato, come accadrebbe nel caso della «riconsegna» del bene all'Istituto di cui al can. 1274.

Proprio sulla base della «eccezione» prevista dallo stesso can. 1303 §2 (= la diversa volontà del Fondatore), oltre che della necessaria equità patrimoniale, nella pratica di molte Curie diocesane il patrimonio viene attribuito alla persona giuridica che lo ha amministrato — custodito e mantenuto — per tutta la durata della vita della pia Fondazione stessa, poiché è solo la necessità dell'obbligo di durare per un «ampio spazio di tempo» che costringe a creare un mero «dispositivo tecnico-gestionale» (vera e propria *fictio Iuris*) chiamato pia Fondazione non-autonoma: il disponente in realtà aveva espressamente destinato i suoi beni, per quanto soggetti a specificità di adempimento, a quella specifica persona giuridica. Pare, pertanto, saggio che già il Decreto istitutivo della pia Fondazione non-autonoma contenga la statuizione sulla destinazione finale del patrimonio.

Per le Fondazioni autonome, costituite cioè in persona giuridica (pubblica), la destinazione finale del patrimonio è, invece, elemento costitutivo degli Statuti, fatta salva la presunta perpetuità delle persone giuridiche canoniche.